



# COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	18
DATA	17/06/2022

OGGETTO:	<b>MODIFICA REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI DIAMANTE.</b>
----------	---

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** IL GIORNO DICIASETTE DEL MESE DI GIUGNO  
ALLE ORE 19,00, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/~~STRAORDINARIA~~ CHE E' STATA PARTECIPATA AI  
SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) SEN.ERNESTO MAGORNO		X
2) FRANCESCA AMOROSO	X	
3) FRANCESCO BARTALOTTA	X	
4) ANTONIO CAUTERUCCIO	X	
5) ROBERTA MARRA	X	
6) GIUSEPPE PASCALE	X	
7) ORNELLA PERRONE	X	
8) COSTANTINA STICOZZI		X

	PRESENTE	ASSENTE
9) FRANCESCO SURIANO	X	
10) MARCELLO PASCALE	X	
11) PIERLUIGI BENVENUTO	X	
12) DANIELA MARSIGLIA	X	
13) SANDRA PAGLIONICO		X

ASSEGNATI	N.	13
IN CARICA	N.	13

PRESENTI	N.	10
ASSENTI	N.	3

\* PRESENTI  
ALLA  
VOTAZIONE  
N. 9  
ASSENTI  
N. 4

**RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:**

PRESIEDE IL **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, SIG. **FRANCESCO BARTALOTTA**

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. SSA ROSA SANTORO**

**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

## IL PROPONENTE

**Vista** la delibera di Consiglio comunale n. 15 DEL 26/4/2021 , con la quale veniva approvato l'adeguamento al regolamento per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico del Capoluogo ;

**Dato atto** che la Commissione regolamenti ha esaminato una proposte di modifica al suddetto regolamento come da verbale n. 04/2022 del 31.5.2022 in atti dell'Ufficio segreteria;

**Ritenuto** in considerazione di quanto sopra apportate al regolamento approvato la modifica così come proposto dalla commissione regolamenti in data 31.5.2022;

**Visto** il decreto legislativo n. 267/2000;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Statuto comunale ;

## PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate :

1. Di approvare la modifica al regolamento per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico del Capoluogo , per come segue :
  - **Eliminazione dall'art. 4 comma 4 del seguente periodo "in quei locali attualmente chiusi dove precedentemente veniva svolta già un'attività commerciale , anche di vicinato"**
2. Di allegare alla presente il regolamento per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico del capoluogo debitamente modificato con le indicazione della presente deliberazione ;
3. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE





**COMUNE DI DIAMANTE**  
(Provincia di Cosenza)

**MODIFICA REGOLAMENTO PER LO  
SVILUPPO DELLE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE E COMMERCIALI  
NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO  
DEL COMUNE DI DIAMANTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 18 del 17/06/2022

# **MODIFICA REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30.4.2013 COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 13.4.2017 N. 31 DEL 09.12.2019 , N. 15 DEL 26/4/2021, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## **Art.1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente provvedimento costituisce il piano comunale concernente lo strumento di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico, il quale è una zona meritevole di particolare tutela in virtù della sua storia e della sua tradizione di zona storica e più antica del paese.

Il Comune di Diamante con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Centro Storico, perseguendo le seguenti finalità:

- a) incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro Storico del Capoluogo, riconoscendo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
- b) favorire la vitalità del luogo proponendo possibilità di sviluppo incrementando gli immobili con destinazione commerciale;
- c) preservare l'ambiente storico e monumentale(murales) anche tramite l'esclusione dal Centro Storico di attività non idonee al contesto;
- d) individuare criteri per il mantenimento del decoro cittadino e per prevenire fenomeni di degrado a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica;

## **Art.2**

### **Definizioni**

Ai fini delle presenti norme si intendono:

a) Per Centro Storico del Capoluogo , l'area corrispondente a quella denominata zona A1 del vigente piano strutturale comunale ;

b) Per attività produttive, le attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, quelle turistico-ricettive, e laboratori artistici. Ed attività di vicinato;

### **Art. 3**

#### **Progetti di valorizzazione commerciale**

1. Per i fini di cui al precedente art.1, il Comune promuove, d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, progetti di valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, campagne d'informazione e apprendimento per operatori dei settori di attività.
2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:
  - a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano
  - b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;
  - c) l'attuazione di attività di promozione;

### **Art. 3 bis**

#### **Incentivazione attività**

Nelle aree così come individuate nella planimetria "allegato A" è incentivata l'apertura di attività di natura artigianale e/o commerciale relative a prodotti mancanti nell'offerta commerciale cittadina , così come disciplinato dall'apposito regolamento ;

### **Art. 4**

#### **Disposizioni in materia merceologica ed attività insalubri**

1. Fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti, nel Centro Storico non è consentita la vendita dei seguenti prodotti:
  - articoli termoidraulici;
  - autoveicoli nuovi ed usati (fatta eccezione per prodotti di artigianato);
  - materiali per l'edilizia;
  - attività di vicinato riguardanti la vendita di articoli di chincaglieria, bijotteria, giocattoli eccezione fatta per la vendita di prodotti artigianali tipici locali ed articoli di pregio
  - Per le attività di cui sopra è consentito il mantenimento delle attività esistenti , ma non è consentita l'apertura di nuove attività , né il sub ingresso , né il trasferimento.
2. Nel Centro Storico del Capoluogo non sono consentite le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 5 settembre 1994.
3. In tutto il centro storico del Capoluogo e lungo il Corso Vittorio Emanuele e precisamente nel tratto di strada compreso da ponte Augeri sino alla traversa di Via Amendola , sono inibiti e sospese le aperture di vicinato finalizzate alla vendita di giochi , giocattoli , accessori per telefonia mobile , articoli in plastica per il mare e da spiaggia , articoli in pelle ed in cuoio , chincaglieria , bijotteria e materiale di vario genere che non sia riconducibile ai prodotti artigianali , tipici locali ed articoli di pregio ;
4. In tutto il centro storico del Capoluogo non è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi ed attività artigianali che trattino la vendita , somministrazione e degustazione di bevande e generi alimentari;  
Resta consentita l'apertura di pubblici esercizi ed attività artigianali che trattino la vendita , somministrazione e degustazione di bevande e generi alimentari sulla via Santa Lucia e sul Corso Vittorio Emanuele . Altresì è

consentito anche l'ampliamento di preesistenti attività che trattino la vendita , somministrazione e degustazione di bevande e generi alimentari

5. Le attività di nuovi pubblici esercizi ed attività artigianali che trattino la vendita , somministrazione o degustazione di bevande e generi alimentari , nel centro storico possono essere svolte dagli esercizi in essere ; è consentita tuttavia l'apertura di nuovi esercizi dello stesso genere solo in locali che già in precedenza avevano ospitato un pubblico esercizio (detto stesso genere) . Possono essere mantenuti gli esercizi già esistenti anche mediante sub ingresso

#### **Art. 4 bis**

1. E' fatto divieto assoluto di consumo di bevande analcoliche , alcoliche e superalcolica in contenitori di vetro sulle strade pubbliche o aree aperte al pubblico transito ricadenti nel perimetro urbanistico del centro storico del Capoluogo e della Frazione Cirella (così come individuato dal vigente Piano strutturale comunale)
2. Il divieto di cui al comma precedente non opera nelle aree concesse ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per come esattamente individuate nell'apposita autorizzazione per la occupazione di suolo pubblico e/o di natura privata;
3. Al di fuori delle aree di cui al comma 2 è fatto obbligo agli esercenti ed ai gestori dei locali pubblici di versare le bevande in idonei contenitori monouso , rigorosamente , di materiale biodegradabile e compostabile.

#### **Art.5**

##### **Esercizi di prodotti tipici**

1. Sono considerati "esercizi di prodotti tipici" gli esercizi di vendita in esclusiva delle seguenti *voci merceologiche operanti nel centro storico*:

a) prodotti alimentari tipici calabresi, intesi come prodotti di provenienza da aziende agricole ed agroalimentari operanti nella Regione;

b) prodotti dell'artigianato tipico calabrese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di provenienza regionale e realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione.

2. Lo stato di "esercizio di prodotti tipici" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio Commercio del Comune e deve essere opportunamente documentato. Lo stato di "esercizio di prodotti tipici" dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'albo degli "esercizi di prodotti tipici" del Comune, istituito e aggiornato dall'ufficio Commercio.

## **Art.6**

### **Botteghe storiche**

1. Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività artigianali di servizio alla persona o di produzione artistica, i forni a legna situati nel centro storico, con almeno una delle seguenti caratteristiche:

l'aver svolto l'attività per più di 20 anni nello stesso locale, anche con denominazioni e ragioni sociali diverse, e presentare caratteristiche di pregio sotto il profilo architettonico o degli arredi; che presentino elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale e storico.

2. Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio Commercio del Comune. Lo stato di bottega storica dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'albo delle botteghe storiche del Comune, istituito e aggiornato dall'ufficio Commercio.

**TITOLO II**  
**NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO**  
**STORICO**

**Art. 7**

1. Con il presente regolamento viene recepita la possibilità di deroga prevista dall'Art. 13 della LR17/99,finalizzata all'utilizzo di preesistenti locali di categoria (C1e C3 ubicati nella Zona A del vigente PRG che non possedevano i requisiti dell'altezza minima di m.270.
2. E' consentita la possibilità di deroga così come previsto dall'Art.13 della LR17/99 consentendo all'interno dei fabbricati esistenti nella zona A1 del PSC e nel centro abitato di Cirella lungo la seguenti vie .: Via Vittorio Veneto , Via Diaz , Via San Severino Da Bisignano , non rispondenti ai requisiti igienico-sanitari in ordine all'altezza minima per i locali di categoria C1 e C3, al fine di incentivare attività economiche produttive: botteghe artigiane, attività commerciali laboratori, esposizioni, piccole ricettività, ristorazione bar ecc le cui specificità dovranno essere coerenti con gli obiettivi di rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico.
3. Di subordinare le richieste di deroga nei casi di specie alla contestuale presentazione di un progetto edilizio a firma di un tecnico abilitato attestante l'impossibilità di rispettare le altezze minime mirante alla conservazione dell'identità architettonica dell'organismo edilizio ed alla valorizzazione degli elementi costitutivi(parametro murario, aperture, archi e stipiti, ecc.)che identificano il fabbricato esistente, limitando le variazioni sulla facciata alle indispensabili prese d'aria o piccole aperture ai fini igienico-sanitari, da concordare preventivamente con l'Ufficio

Urbanistica Comunale integrando se necessario l'aereazione con l'istallazione di sistemi di ventilazione naturale ausiliaria, tali interventi dovranno essere sottoposti al parere preventivo favorevole dell'ASP.

4. In continuazione di quanto sopra è consentito con le modalità di cui sopra destinare locali aventi destinazioni negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri con un'altezza media non inferiore a mt. 2,40 e di mt. 2,20
5. Per le attività già esistenti di pubblico esercizio ed attività artigianali che trattino la vendita , somministrazione o degustazione di bevande e generi alimentari è altresì consentita la deroga alla normativa igienico sanitaria , consentendo all'interno del locale la presenza di un solo bagno;

#### **Art.8**

##### **Barriere architettoniche**

1. All'interno del Centro Storico l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà operato secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n° 236, la legge n° 104 del febbraio 104/92, il D.P.R. n° 503 del 24 luglio 1996 ed il D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 e s.m.i..
2. Nel centro storico del Capoluogo , così come definito dallo strumento vigente , ai fini di una maggiore sicurezza pubblica e di protezione civile , nelle vie e/o vicoletti aventi larghezza inferiore a mt. 2,00 è vietata l'apertura di nuovi pubblici esercizi , mentre è consentita l'apertura di sole attività di vicinato e/ artigianali (che non contemplino attività di alimenti e bevande di produzione artigianali ); per dette attività di pubblico esercizio , di vicinato e/o artigianali , sulle vie prospicienti le stesse , è vietata l'occupazione di suolo pubblico;

## **Art.9**

### **Sicurezza dell'ambiente di lavoro**

Si applica quanto previsto dal D.lgs 81 del 09.04.2008 (e ss.mm.ii.). Ove i vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui alla normativa, il datore di lavoro adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente ai sensi dell'art.63-comma 5 del D.lgs81/2008.

## **Art. 10**

### **Servizi Igienici**

1. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro.
2. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicati con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione.

## **Art. 11**

### **Soppalchi**

1. Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti; osservata comunque la vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni e a condizione che vengano rispettate le norme di cui all'art.9 nelle parti effettivamente destinate ad attività lavorative o produttive.
2. I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.

3. La destinazione d'uso degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Depositi alimentari**

1. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari ,è consentito avvalersi di un deposito ,anche ubicato altrove, presso altro locale, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare (D.lgs 193/2007e ss.mm.ii.)

#### **Art.13**

##### **Cortili ed altri interni**

1. E' permesso il recupero ed il restauro di altri interni e cortili privati per le attività comprese dal presente regolamento.
2. Per eventuale allestimento delle aree dovranno essere rispettate le condizioni di cui al successivo articolo 15.

#### **Art. 14**

##### **Chioschi /gazebi**

1. I chioschi e gazebi dovranno, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, essere realizzati in materiale idoneo ed in armonia con il particolare contesto storico architettonico del Centro Storico. I chioschi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, dovranno rispettare i dettami di cui alla vigente normativa in materia sanitaria
2. I chioschi dovranno altresì essere lontani da fonti d'insalubrità ed insudiciamento.

#### **Art. 15**

## **Vendita e somministrazione su aree all'aperto**

1. Gli esercenti potranno essere autorizzati ad allestire aree di vendita o somministrazione esterni su spazi privati o pubblici con le procedure previste dalla vigente normativa in materia sanitaria  
- le attrezzature dovranno essere realizzate con un materiale in armonia con il particolare contesto storico-architettonico del Centro Storico ,previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art.16**

##### **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme in contrasto con il presente regolamento.


##### **Art. 17**

##### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché le norme del regolamento edilizio vigente e del regolamento d'igiene e sanità.



# AUEGATO A



**Seduta del 17.06.2022 ore 19.00**

**Quinto punto all'ordine del giorno**

Illustra la proposta il Vice Sindaco Giuseppe Pascale.

Prende la parola la **Consigliera Marsiglia Daniela** per preannunciare il voto contrario del gruppo di appartenenza per le motivazioni messe a verbale nella riunione della Commissione Regolamenti e per evidenziare che si è venuti meno all'impegno preso dalla maggioranza di por mano in modo organico alla materia anche prevedendo un piano commerciale e sulla base di esso stilare un regolamento che valga sempre e non solo per una stagione.

Prende la parola il **Vice Sindaco Pascale Giuseppe** per dirsi d'accordo con quanto da tempo suggerito dal presidente Bartalotta e cioè di dotarsi del supporto di un esperto per redigere un piano commerciale.

Prende la parola il **Consigliere Cauteruccio Antonio** per precisare che quella oggi proposta non è tanto una modifica ma piuttosto ad una correzione per sanare un errore che andava a creare una discriminazione. Ricorda di aver fatto mettere a verbale della riunione della commissione regolamenti bisogna avviare una fase di riflessione per creare degli incentivi per le fasce più giovani e per una ripresa economica delle attività.

La **Consigliera Marsiglia Daniela** giustifica il voto contrario con il fatto che era già stata contraria alla prima modifica oggi oggetto di modifica.

Il **Consigliere Pascale Marcello**: "Questo è un segnale sintomatico di confusione e di assenza di programmazione", infatti aggiunge che per anni chi amministra oggi ha costantemente ripetuto che il centro storico "scoppiava" e che bisognava portare fuori le attività. "O si fa un atto trasparente e tutti possono aprine dappertutto o non è possibile procedere in questo modo togliendo e aggiungendo una via".

La **Consigliera Perrone Ornella** ribadisce che oggi la proposta riguarda solo una correzione di un errore.

Prende di nuovo la parola il Vice Sindaco Pascale Giuseppe che invita a votare la proposta.

Prende la parola il **Consigliere Cauteruccio Antonio** per respingere l'accusa di "poca trasparenza" formulata dal capogruppo di opposizione in quanto non può accettare l'insinuazione che si sia voluto agire intenzionalmente in danno oppure in favore di qualcuno.

**Si allontana il Consigliere Benvenuto Pierluigi.**

Replica il **Consigliere Pascale Marcello**: "E' chiaro che non corrisponde a canoni di serietà fare continue modifiche".

Prende la parola il **Presidente Bartalotta Francesco** per ribadire la necessità di avvalersi della professionalità di un tecnico per avere un piano commerciale che la commissione non è in grado di elaborare da sola.

Si passa alla votazione.

**Presenti e votanti n. 9 – assenti n. 4 (Magorno – Sticozzi- Benvenuto – Paglionico).**

Con voti favorevoli 7 – contrari 2 (Pascale Marcello – Marsiglia Daniela) si approva la proposta.

Con voti favorevoli 7 – contrari 2 (Pascale Marcello – Marsiglia Daniela) si approva l'immediata esecutività.

**P A R E R I**  
**ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267**  
**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**UFFICIO TECNICO SETTORI TERZO**

**ESPRIME PARERE:** FAVOREVOLE

DIAMANTE, li 10/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Geom. Vincenzo Vascato)



**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**ESPRIME PARERE:** FAVOREVOLE

DIAMANTE, li

10/06/2022



IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
(RAG. GIOVANNI GAMBA)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITA** LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

**VISTO** L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 4 ; VOTANTI N. 9 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7 ;

VOTI CONTRARI N. 2 ( PASCALE M., NARSIGUARD. );

ASTENUTI

N. \_\_\_\_\_

( 1 )

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta evidenziata in narrativa

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott. ssa ROSA SANTORO)



**IL PRESIDENTE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(SIG. FRANCESCO BARTALOTTA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 4 ; VOTANTI N. 9 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7  
VOTI CONTRARI N. 2 ( PASCALE M, MARSIGUARD );  
ASTENUTI N. 1 ( \_\_\_\_\_ )

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa ROSA SANTORO)



**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
SIG. FRANCESCO BARTALOTTA

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,  
ATTESTA**




**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, li 07/07/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Avv. Francesca TROMBIERO)



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ..... PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Avv. Francesca TROMBIERO)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.**

Diamante, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Avv. Francesca TROMBIERO)

VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO \_\_\_\_\_ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Avv. Francesca TROMBIERO)